

DOTT. SALVATORE SEMINARA
VIA MONTEVERGINE, 14
89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

Prot. N° 80824
del 23/07/2016

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 24 DEL 23/07/2016 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE RICORSI TRIBUTARI

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ricevuta dal Responsabile del Settore Affari Generali e relativa a sentenze ricorsi tributari per un importo totale di € 3.633,84.

IL REVISORE

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, eli aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere eli pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Premesso che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organo di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso che il Ministero dell'Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

Premesso che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

Premesso che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

Vista la relazione prot. n. 9434 del 27/06/2016 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali nella quale si da atto di quanto segue:

- con Sentenza del Giudice di Pace di Caulonia n. 55/2013, notificata al Comune in data 17 marzo 2016 con Nota prot. n. 4250 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione alla cartella esattoriale n. 0942004 00334933 1400 emessa da Equitalia su istanza di questo Comune, il Sig Campisi Avv. Pier Francesco nato a Caulonia il 04/10/1967 C.F. CMP PFR 67R04 C285C, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 487,74 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap, in favore della Parte ricorrente;

- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 1884/3/2015, notificata al Comune in data 1 aprile 2016 con Nota prot. n. 5070 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 2187 prot. 13369 I.C.I. 2007 di questo Comune, dalla Sig.ra Commisso Angela nata a Marina di Gioiosa Ionica il 20/02/1950 C.F.: CMM NGL 50B60 E956J, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 291,82 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap., in favore della parte ricorrente;
- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 4449/2015, notificata al Comune in data 1 aprile 2016 con Nota prot. 5069 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 1552 I.C.I. 2007 di questo Comune, dal Sig. Prestia Massimo Maria Letterio nato a Melito di Porto Salvo il 12/12/1954 C.F.: PRS MSM 54T12 F112M il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 729,56 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente;
- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 2818/08/2015, notificata al Comune in data 1 aprile 2016 con Nota prot. 5076 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 1107 I.C.I. 2005 di questo Comune, dal Sig. Linares Venanzio nato a Gioiosa Ionica il 06/09/1951 C.F.: LNR VNZ 51P06 E044L, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 969,56 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente;
- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 146/2016, notificata al Comune in data 29 aprile 2016 con Nota prot. 6516 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 794 I.C.I. 2005 di questo Comune, dalla Sig.ra Femia Italia nata a Gioiosa Ionica il 28/01/1938 C.F.: FME TLI 38A68 E044U, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 248,87 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente;

- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 147/2016, notificata al Comune in data 29 aprile 2016 con Nota prot. 6517 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 670 I.C.I. 2005 di questo Comune, dalla Sig.ra Demasi Carmela nata a Gioiosa Ionica il 14/02/1957 C.F.: DMS CML 57B54 E044K, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 292,64 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente,
- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 145/2016, notificata al Comune in data 29 aprile 2016 con Nota prot. 6518 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 789 I.C.I. 2005 di questo Comune, dalla Sig.ra Femia Grazia nata a Gioiosa Ionica il 12/07/1929 C.F.: FME GRZ 29L52 E044P il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 248,87 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente;
- con Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 63/2016, notificata al Comune in data 26 Febbraio 2016 con Nota prot. 3128 in accoglimento del ricorso presentato in opposizione avviso di accertamento n. 1757 I.C.I. 2008 di questo Comune, dal Sig. Macrì Francesco Mario nato il 22/07/1958 a Marina di Gioiosa Ionica C.F.: MCR FNC 58L22 E956C il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato al pagamento, di € 364,78 per spese processuali comprensive di onorario, spese generali Iva e Cap , in favore della parte ricorrente.

Considerato che, per come indicato nella proposta deliberativa avanzata dal settore proponente (Affari Generali), tutte le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che il comma 3 dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità prevede che in caso di sentenze esecutive che si configurano ai sensi dell’art. 194 — comma I — lettera a) del Tuel, si procede al loro riconoscimento con le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di assestamento generale.

Appurato, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura con mezzi ordinari nel bilancio di previsione 2016 con lo stanziamento di spesa di cui alla missione 1, programma 2, cap.130, cod. 1.10.05.04.001, voce "Uffici Amministrativi spese legali e controversie".

Accertato che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la relazione del Settore proponente (Affari generali) con cui si esprime parere tecnico favorevole - relazione prot. n. 9434 del 27/06/2016;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico - Finanziario - Prot. n. 10427 del 15/07/2016;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta deliberativa di riconoscimento debiti fuori bilancio di cui al presente parere fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento, ed a porre in essere tutte azioni inerenti e conseguenti nonché a valutare l'opportunità di proseguire in giudizio (ove possibile).

Il Revisore Unico

